



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AGORÀ

(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 112 in data 28.12.2016 e modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 in data 27.02.2017)

INDICE

ART. 1 -ISTITUZIONE DELLE AGORA'- COMITATI DI PARTECIPAZIONE	3
ART. 2 -FINALITA'	3
ART. 3 -COMPITI	3
ART. 4 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE	3
ART. 5 -ORGANI	3
ART 6 – II CONSIGLIO	4
ART. 7-IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE	4
ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'AGORA'	4
ART. 9 - SEDUTE DELL'AGORA'	4
ART. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	4
ART. 11 – SEDE	5
ART. 12 -DURATA.....	5
ART. 13 – REQUISITI.....	5
ART. 14 – PROPOSTA DI NOMINA.....	5
ART. 15 – VOTAZIONE	5
ART 16– SOSTITUZIONI, REVOCHE E DIMISSIONI.....	5
ART 17 – NORMA TRANSITORIA	6

ART. 1 -ISTITUZIONE DELLE AGORA'- COMITATI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune di Montepulciano istituisce, presso ciascuna delle frazioni (Abbadia, Acquaviva, Gracciano, Montepulciano Stazione, S. Albino e Valiano), nonché presso il Capoluogo, le "Agorà" in armonia con i principi della Costituzione e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 49 dello Statuto Comunale, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

ART. 2 -FINALITA'

Le "Agorà" sono un organismo che favorisce il processo democratico e la partecipazione attiva dei cittadini sul territorio comunale.

ART. 3 -COMPITI

Le Agorà propongono all'Amministrazione Comunale tutte quelle iniziative atte a migliorare la vita nei territori locali, a sensibilizzare le coscienze, a sviluppare la crescita culturale e sociale della comunità.

In concreto possono:

- confrontarsi con la Amministrazione in merito alle linee di sviluppo sociale ed economico dalla stessa proposte;
- essere consultate dall'Amministrazione sulle materie del bilancio, strumenti urbanistici e progetti per opere pubbliche rilevanti per la frazione ;
- organizzare momenti di partecipazione, incontro e formazione, anche di concerto con le altre Agorà, per discutere progetti comuni o per raccogliere pareri su questioni particolari;
- svolgere particolari servizi legati ad esigenze della frazione su incarico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Le Agorà svolgono le loro attività in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione attraverso i suoi organi ed uffici interagisce con le Agorà nella persona del suo Presidente.

E' il Presidente a comunicare in forma scritta all'Amministrazione comunale i pareri ed i contributi emersi durante le riunioni.

ART. 5 -ORGANI

Gli organi dell'Agorà sono:

- il consiglio;
- il presidente;
- il vice-presidente;

Un membro di ciascuna Agorà, incaricato dal Presidente, dovrà svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante e provvedere alla custodia dell'originale dei verbali, sino alla trasmissione degli stessi alla segreteria generale.

ART 6 – IL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Agorà è composto da 6 membri. Il Consiglio è costituito secondo le modalità previste dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

ART. 7-IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Agorà, convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle richieste ricevute, dà esecuzione alle decisioni dell'Agorà e riferisce al Sindaco (o suo delegato) sulla situazione della frazione (o Capoluogo) e sulle sue esigenze.

Il Vice Presidente, espressione delle opposizioni, supporta il Presidente nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite e lo sostituisce in caso di necessità.

Il Presidente di ciascuna Agorà sarà eletto con voto segreto a maggioranza assoluta dei membri nella prima riunione del Consiglio indetta dal Sindaco o da un suo delegato entro 15 giorni dalla nomina.

Con le stesse modalità e nella stessa seduta viene eletto anche il Vice Presidente.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'AGORA'

La convocazione dell'Agorà è disposta dal presidente almeno 2 volte l'anno.

Il Presidente convoca direttamente i consiglieri e avvisa la popolazione tramite manifesti esposti almeno 5 giorni prima della convocazione stessa nei luoghi pubblici della frazione e nel sito del Comune.

Il manifesto di convocazione, da stamparsi ed affiggersi a cura dell'Amministrazione comunale, deve contenere la data, l'ora e il luogo della seduta e l'ordine del giorno della stessa.

Possono convocarsi anche assemblee congiunte con uno o più Agorà per discutere progetti o problematiche comuni.

In tal caso la convocazione verrà effettuata dal Presidente più anziano di età, che provvederà poi a presiedere l'Assemblea stessa.

Il Sindaco convocherà la riunione dei Presidenti delle Agorà almeno una volta l'anno.

ART. 9 - SEDUTE DELL'AGORA'

Le sedute dell'Agorà sono pubbliche.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

Il Sindaco, i membri della Giunta ed i Consiglieri comunali, non membri effettivi, possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

Il verbale della seduta è redatto dal segretario.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice con voto palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 10 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ha lo scopo di:

-ampliare e rendere effettiva la partecipazione della popolazione della frazione all'attività amministrativa del comune;

-comunicare direttamente al consiglio la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione sulla vita delle frazioni;

L'assemblea è formata da tutti gli abitanti della frazione (o Capoluogo) ed è presieduta dal presidente dell'Agorà.

Compete all'assemblea discutere proposte ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione.

ART. 11 – SEDE

Le Agorà hanno sede presso i Centri Civici.

La Agorà del capoluogo ha sede presso il Palazzo del Capitano.

ART. 12 -DURATA

La Agorà si insedia a seguito di elezione in Consiglio comunale e termina alla fine del mandato amministrativo.

Sino all'insediamento della nuova Agorà, gli organi uscenti potranno continuare a svolgere la loro attività istituzionale.

ART. 13 – REQUISITI

Possono divenire membri del Consiglio delle Agorà tutti i comunitari residenti nel territorio del Comune di Montepulciano.

Possono essere nominati anche i cittadini extracomunitari in regola con le leggi dello Stato Italiano che risultino residenti nel Comune di Montepulciano da almeno due anni alla data in cui sarà presentata la proposta di nomina.

La carica di membro dell'Agorà è a titolo gratuito e su base volontaria.

ART. 14 – PROPOSTA DI NOMINA

Ciascun gruppo consiliare propone alla Commissione Affari Generali, l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di cui all'Artt. 13 nel rispetto dei principi di rappresentanza di genere.

La composizione del Consiglio di ciascuna Agorà viene determinata in quattro componenti nominati dalla maggioranza e due componenti nominati dalle opposizioni rappresentate in Consiglio Comunale.

ART. 15 – VOTAZIONE

La proposta di composizione di ciascuna Agorà, formulata dalla Commissione Affari Generali riunitasi ai sensi dell'art. 13, verrà sottoposta ad approvazione nella prima seduta consiliare utile, e comunque non oltre 90 giorni dall'insediamento della commissione Affari Generali.

ART 16– SOSTITUZIONI, REVOCHE E DIMISSIONI

Nel caso in cui un membro del consiglio non si presenti senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive, regolarmente convocate, potrà essere sostituito a richiesta della maggioranza del consiglio stesso con provvedimento del Sindaco e sostituito secondo le modalità di cui all'art. 14.

Le dimissioni da membro del Consiglio di Agorà devono essere presentate al presidente dell'Agorà.

In caso di dimissioni o sostituzione di un membro del consiglio si procede con le modalità previste dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento.

ART 17 – NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione i consiglieri degli Agorà verranno nominati entro 90 gg. Dall'entrata in vigore del presente regolamento.